PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 3

Delegazione generale palestinese in Italia

Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 10 giugno 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 26 maggio 2000, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-efficacia-di-talune-disposizioni-connesse-ad-impegni/art-3-delegazione-generale-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

palestinese-in-italia